



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 21/10/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2010, n. 1136

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15 dicembre 2009 tra Regione Puglia e Comune di Foggia per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva con annesso centro polifunzionale per lo sport ed il tempo libero, in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Soc. "Immobiliare Nunzio Caccavo s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 15 dicembre 2009 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di FOGGIA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1012 del 16.06.2009 per la realizzazione una struttura turistico-ricettiva con annesso centro polifunzionale per lo sport ed il tempo libero, in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Soc. "IMMOBILIARE NUNZIO CACCAVO s.r.l." di FOGGIA;

VISTA la deliberazione n. 7 del 14 gennaio 2010 con la quale il Consiglio Comunale di FOGGIA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che con la delibera G.R. n. 1012 del 16.06.2009 con riferimento aspetti paesaggistici del PUTT/P., si è espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, alla variante urbanistica proposta, a condizioni;

VISTO che l'area d'intervento, per quanto accertabile sulle planimetrie agli atti d'ufficio, non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P. non è assoggettabile alle disposizioni di cui al D.P.R. n.357/97 e ss.mm. ed ii.;

VISTO che l'iter formativo del programma in questione è stato avviato nel 1999 e pertanto non ricorre l'obbligo della procedura di VAS atteso che tale adempimento decorre per i piani e programmi avviati successivamente al 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della Parte Seconda del D.lvo n. 152 poi modificato dal D.lvo del 16 gennaio 2008 n. 4;

VISTO che l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma è stata subordinata all'acquisizione del parere dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia dell'Assessorato Regionale ai LL.LL. dato che le aree oggetto d'intervento risultano gravate dal vincolo sismico ex legge n. 64/74 e D.P.R. 06/06/2001 n. 380, nonché del parere del competente Servizio della Provincia di Foggia atteso che l'intervento proposto è ricompreso tra quelli soggetti a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della l.r. n. 11/2001;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 della legge n. 64/74), dall'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di FOGGIA (Genio Civile) con nota A0064/n. 70245 del 16.12.2009;

VISTE la determina n. 2639 del 2.8.2010 con la quale il Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia ha ritenuto il programma proposto non assoggettabile alla procedura V.I.A. alle condizioni e prescrizioni contenute nella predetta determina n. 2639/2010;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n.267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di FOGGIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva con annesso centro polifunzionale per lo sport ed il tempo libero, in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Soc. "IMMOBILIARE NUNZIO CACCAVO s.r.l." di FOGGIA sottoscritto in data 15 dicembre 2009 dalla Regione Puglia e dal Comune di FOGGIA.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente posto nel nulla qualora i relativi lavori non inizino, a qualsiasi titolo e ragione, entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente Decreto di approvazione dell'A. di P., riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 11.10.2010

Vendola
